

Fatto e diritto

1.1. Nel presente giudizio Telecom Italia S.p.a. ha agito per ottenere il risarcimento dei danni che assume essergli stati provocati in due distinte occasioni dall'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita da ... S.r.l. e da Costruzioni .. S.a.s.

1.1.1. L'attrice ha dedotto, invero, che in data 22 agosto 1996, durante l'esecuzione di opere edili in Catanzaro, al vico III dei .., dipendenti dell'A.T.I. convenuta tranciarono con un mezzo meccanico un cavo telefonico di proprietà dell'attrice, provocando un danno pari a £ 7.001.554 (€ 3.616,00).

1.1.2. Ancora, Telecom Italia S.p.a. ha allegato che in data 6 marzo 1998, durante l'esecuzione di opere edili in ..., alla via ..., dipendenti dell'odierna convenuta nuovamente tranciarono con un escavatore un altro cavo telefonico ad essa appartenente, provocando un danno pari a £ 2.414.598 (€ 1.247,04).

1.2. L'A.T.I. ... S.r.l. - Costruzioni .. S.a.s. ha eccepito in rito la nullità dell'atto di citazione per mancanza del convenuto, affermando che l'A.T.I. in questione è ormai disciolta. Ha resistito nel merito, negando la propria responsabilità della causazione dei danni e deducendo che, in ogni caso, il primo evento dannoso aveva visto la propria compagnia di assicurazioni pagare, contro la volontà della convenuta, la somma di € 548,48, così soddisfacendo ogni pretesa risarcitoria. Debitamente autorizzata, ha chiamato in causa ... Assicurazioni S.p.a. e le Assicurazioni .. S.p.a., per essere tenuta indenne delle somme che eventualmente fosse stata condannata a pagare per le due distinte ipotesi di illecito civile.

1.3. ... Assicurazioni S.p.a., costituitasi, ha negato la fondatezza della pretesa di Telecom Italia S.p.a., nei limiti in cui essa sia riferita all'evento del 22 agosto 1996, unico coperto da parte sua con garanzia assicurativa. In ogni caso, ha sostenuto di aver soddisfatto ogni pretesa risarcitoria.

1.4. Le Assicurazioni ... S.p.a., invece, ha preso parte al giudizio negando la sussistenza del rapporto assicurativo, e comunque resistendo alla pretesa rivoltale, eccependo anche la prescrizione del diritto.

2.1. Deve rilevarsi che Telecom Italia S.p.a. ha proposto la propria domanda risarcitoria nei confronti della "A.T.I. - ... S.r.l. - Costruzioni ... S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore".

La parte attrice, evidentemente, ha ritenuto che l'Associazione Temporanea di Imprese *de qua*, costituita ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, sia un autonomo soggetto di diritto, cui deve essere imputato dal lato passivo il rapporto obbligatorio derivante dall'illecito civile di cui si denuncia la commissione.

Conseguentemente, legittimato passivo al giudizio proposto sarebbe tale autonomo centro di imputazione degli interessi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

2.2. In realtà, l'Associazione Temporanea di Imprese dà luogo non già ad un fenomeno associativo, con la creazione di un autonomo centro di interessi, cui debbano essere giuridicamente imputati i rapporti giuridici attivi e passivi, bensì ad un'ipotesi di mandato collettivo, finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 20 maggio 2010, n.12422; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2011, n. 29737, le quali hanno ritenuto anche che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto).

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'Associazione Temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo", la quale è legittimata a compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, mentre nei rapporti con i terzi gli effetti degli atti giuridici posti in essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella sfera giuridica di quest'ultima (Cass. Civ., Sez. III, 17 settembre 2005, n. 18441).

2.3. Ne deriva che Telecom Italia S.p.a. ha evocato in giudizio un soggetto (l'Associazione Temporanea di Imprese ... S.r.l. – Costruzioni ... S.a.s.) inesistente, e come tale non idoneo ad essere titolare della legittimazione passiva al giudizio.

Non tragga, in proposito, in inganno il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale *"in tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, l'emissione della pronuncia nei confronti dell'associazione temporanea, anziché della capogruppo-mandataria (cui l'art. 23 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 attribuisce il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle ragioni delle imprese associate, così configurando una ipotesi di conferimento, ex lege, di mandato collettivo con rappresentanza, anche processuale), non comporta alcuna nullità della sentenza, non potendo essere negata alla associazione temporanea la qualità di centro d'imputazione di rapporti giuridici"* (Cass. Civ., Sez. Un., 22 ottobre 2003, n. 15807).

Infatti, tale principio è stato affermato con riferimento ad una lite che vedeva coinvolti la stazione appaltante e l'A.T.I. affidataria dei lavori, sicché esso non è pertinente rispetto all'ipotesi di lite che veda coinvolti terzi estranei al rapporto contrattuale.

Al contrario, nel caso di specie Telecom Italia S.p.a. avrebbe dovuto evocare in giudizio direttamente le singole società i cui dipendenti hanno provocato il danno di cui in questa sede si duole.

2.4. La circostanza che l'A.T.I. ... S.r.l. – Costruzioni ... S.a.s. si sia costituita in giudizio, quasi fosse un autonomo soggetto di diritto, non vale ad immutare le

conclusioni cui si è testé pervenuti, in quanto la condotta processuale descritta non vale ad immutare le regole poste dal legislatore in tema di Associazione Temporanea di Imprese, sì come interpretate dalla giurisprudenza consolidata.

2.5. Il difetto di legittimazione passiva di cui si è detto rende inammissibile l'azione proposta.

Riguardando una condizione dell'azione, l'evidenziato dofetto è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2006, n. 4796), indipendentemente dall'eccezione della parte convenuta, la quale ha, nel caso di specie, invece sostenuto la nullità della citazione per inesistenza del soggetto convenuto dovuta allo scioglimento dell'A.T.I.

Nondimeno, proprio l'eccezione proposta, così come sintetizzata, ha posto le parti nelle condizioni di dibattere dell'esistenza di un autonomo soggetto di diritto rappresentato dall'Associazione Temporanea di Imprese Italfluid S.r.l. - Costruzioni F.lli Posella S.a.s., sicché non è necessario eccitare ulteriormente il contraddittorio sul punto.

3. Le domande proposte dalla parte convenuta nei confronti delle compagnie assicurativa terze chiamate rimangono assorbite.

4. Il rilievo officioso del motivo risolutivo della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra Telecom Italia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, l'Associazione Temporanea di Imprese ... S.r.l. - Costruzioni ... S.a.s., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ... Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, le Assicurazioni ..., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,

- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da Telecom Italia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti dell'Associazione Temporanea di Imprese ... S.r.l. - ... S.a.s., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- dichiara assorbite le domande di garanzia proposte dall'Associazione Temporanea di Imprese ... S.r.l. - Costruzioni ... S.a.s., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e delle Assicurazioni Generali, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

Catanzaro, li 27 marzo 2012

Il Giudice
dott. Francesco Tallaro